

Segreteria Confederale

D.L. 17/05/2022 n. 50 MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti Art. 31

Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadinanza, che nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell'art. 1, c. 121 L. 234/2021* per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. L'indennità è riconosciuta in via automatica, **previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza** e spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

* 121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti Art. 32 (in attesa di procedure INPS)

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 1 o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti citati risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione.

Agli effetti di tali disposizioni, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.



L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18.05.2022, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al D.M.10.10.2008, n. 193.

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASpl e la Dis-Coll è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

L'Inps, a domanda, eroga euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022 e iscritti alla Gestione separata, una indennità una tantum pari a 200. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021 e dall'art. 42 D.L. 73/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati delle vendite a domicilio), l'Inps eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c., un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno 1 contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata.

L'Inps, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

Le indennità di 200 euro saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei



in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità sopra citate e di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le prestazioni di cui sopra e quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.